



_____COMUNE DI ALA_____

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e ss.mm.)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. di data
Entrato in vigore in data

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gianni Saiani

INDICE

Art. 1	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Art. 3	CRITERI GENERALI	pag. 4
Art. 4	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	pag. 4
Art. 5	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE PER ACCERTAMENTO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	pag. 5
Art. 6	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	pag. 7
Art. 7	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	pag. 7
Art. 8	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	pag. 8
Art. 9	RIDUZIONE DELLE SANZIONI	pag. 9
Art. 10	ENTRATA IN VIGORE	pag. 9

Art. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 449 del 27 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi un miglior rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso. Il Regolamento costituisce raccordo con l'istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge n. 212/2000, come disciplinato dal regolamento comunale in materia di statuto dei diritti del contribuente, approvato con deliberazione consiliare n. 32 di data 30 settembre 2024.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie che di seguito saranno indicate genericamente "tributi".
3. Per quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ad accertamenti di tipo sostanziale del Servizio Tributi o altro ufficio competente e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Non rientrano nel campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui, per la determinazione della base imponibile, non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'Ufficio di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della legge n. 212/2000.

Art. 3
Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Funzionario Responsabile del tributo, nominato dalla Giunta comunale, in caso di gestione diretta del tributo da parte del Comune, oppure dal Funzionario individuato da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo n. 446/1997.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che emana l'atto, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente dopo la notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 212/2000 e del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e dei successivi articoli di questo Regolamento.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 4
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni oggetto di accertamento escluse dall'istituto del contraddittorio preventivo, ma per le quali sussistano i presupposti di cui al precedente articolo 2, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, notifica al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'Ufficio;
2. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.

5. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del Decreto legislativo n. 218/97, qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo

1. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per i presupposti e in base alla disciplina di cui all'articolo precedente, può formulare, entro il termine stabilito per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.

3. L'istanza del contribuente deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente, oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta elettronica certificata.

4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o, comunque, non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.

5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

6. Il pagamento con definizione agevolata, qualora applicabile in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, della somma indicata nell'atto di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, implica la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata.
7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente, l'Ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C. . In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente, o un suo rappresentante, munito di delega – nominato ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 600/1973, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle Corti di giustizia tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR 600/1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
12. La procedura disciplinata da questo articolo si applica anche in caso di accessi, ispezioni o verifiche poste in essere dal Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo n. 218/1997, anche nel periodo intercorrente tra l'accesso, ispezione e verifica e la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo

1. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

2. Nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma, non può presentare ulteriore richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento conseguente. I termini per la conclusione della procedura di accertamento con adesione, vengono assorbiti nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente per il procedimento di contraddittorio preventivo.

3. Alternativamente alla previsione di cui al comma 2, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento conseguente alla conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo. In questo caso i termini per la presentazione del ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria sono sospesi per 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. L'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti

giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 1.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto la rateizzazione del pagamento con lo stesso atto di accettazione, nel caso in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 796 e seguenti, per quanto compatibili, della legge 160/2019. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3.

5. In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro le date indicate nella rateizzazione concessa. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019 ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

6. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine.

7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.

8. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione.

9. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.

11. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Art. 8 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.

2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, anche in applicazione del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 9 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza negli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia o nella banca dati del Comune, quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo ai sensie sostituisce integralmente il precedente.